

le motivazioni addotte appaiono inaccettabili in quanto gli uffici postali costituiscono un servizio indispensabile per un territorio caratterizzato da una notevolissima estensione territoriale (105 kmq), con numerose località e frazioni situate in posizione estremamente eccentrica e con una popolazione avente età nettamente superiore alla media nazionale;

l'evidenziata situazione di disagio risulta altresì aggravata dalla quasi inesistenza del servizio di trasporto pubblico unitamente alle condizioni meteo-climatiche estremamente sfavorevoli;

un'eventuale drastica riduzione del servizio postale sul territorio del comune di Rezzoaglio, che per le motivazioni esposte riveste una primaria importanza per la popolazione, imporrebbe la necessità di attivare comunque servizi di supporto per le fasce meno protette della popolazione;

l'iniziativa avviata dall'ente Poste italiane, inoltre, appare in palese contrasto con le norme previste dalla legge n. 97 del 1994 e dalle successive leggi regionali applicative finalizzate a favorire lo sviluppo delle zone montane e disagiate;

il servizio postale articolato su sei giorni settimanali rappresenta un elevato costo per l'Ente Poste pertanto l'amministrazione comunale, in passato, ha accettato la riduzione del citato servizio a soli tre giorni settimanali;

gli amministratori locali, ritengono che eventuali altre soluzioni, quali, per esempio, la polivalenza degli uffici, siano accettabili al fine di evitare un provvedimento di chiusura destinata a creare notevole malcontento —:

se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire affinché si giunga al riesame della decisione di chiusura degli uffici postali di Magnasco e Cabanne o, in subordine, se non ritenga di promuovere iniziative dirette a trovare una soluzione alternativa diversa dalla soppressione.

(4-00846)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

BRIGUGLIO, ARRIGHI, BENEDETTI VALENTINI, BELLOTTI, CIRIELLI, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MESSA, ANGELA NAPOLI e PAOLONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

autorevoli fonti giornalistiche (*Il Sole 24 Ore* e *Italia Oggi* di sabato 15 settembre 2001) hanno diffuso la notizia in base alla quale presso tutte le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate si sarebbero svolte, con evidente sincronia sul territorio nazionale, riunioni di servizio a margine delle quali i dirigenti convocati sarebbero stati invitati, più o meno caldamente, a sottoscrivere un documento di sostegno all'attuale assetto degli uffici tributari in agenzie e di contrasto all'ulteriore seguito dell'articolo 12, comma 4, di quello che ora è divenuto l'Atto Camera 1456 che prevede la possibilità di disporre unilateralmente il passaggio ad altro incarico del personale dirigenziale e di altri soggetti operanti nel settore tributario mantenendo, peraltro, al personale interessato il trattamento economico di competenza fino allo scadere del contratto;

le medesime fonti giornalistiche hanno pubblicizzato alcuni contenuti di una recente relazione del Secit, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, in base alla quale sarebbero state poste gravi ipoteche sulle modalità di applicazione dell'accertamento con adesione, il quale si ridurrebbe ad un generalizzato strumento di riduzione dell'imponibile, scarsamente suffragato da una preliminare fase dibattimentale fra contribuente e fisco e per questo privo di motivazioni —:

se risponda al vero che l'iniziativa protestataria sia stata promossa dai direttori regionali dell'Agenzia delle entrate durante riunioni di servizio avvalendosi dei mezzi e delle risorse tipicamente predisposti a tal fine come le trasferte, volendo comunicare, in caso affermativo, se il signor Ministro ha quantificato i costi di

tale atipica operazione e a quanto essi ammontano complessivamente ed infine quali iniziative ha inteso o intende adottare a fronte di tutto ciò;

se risponda al vero che nel settore delle Agenzie fiscali, inteso nella sua totalità, si sia fatto ampio ricorso all'attribuzione di funzioni dirigenziali su base fiduciaria attraverso contratti di natura privatistica, sottoscritti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione o con soggetti interni alla stessa appartenenti alle qualifiche funzionali già denominate come ottava e nona e, per conseguenza, quanti siano i contratti di lavoro appartenenti a tali tipologie, quali ne siano state le singole motivazioni funzionali ed i costi conseguenti riferiti analiticamente anche a ciascun soggetto contraente specificando se siano stati evidenziati i motivi dell'eventuale non utilizzazione del personale interno di qualifica dirigenziale o equiparata;

se può ipotizzarsi che dalle osservazioni dell'organo interno del ministero dell'economia e delle finanze in materia di accertamento con adesione discenda ed eventualmente in quale misura il configurarsi di un uso improprio dello strumento deflativo finalizzato alla realizzazione di obiettivi di cassa e per conseguenza la realizzazione così di una forma surrettizia di condono tributario;

quali siano le valutazioni che intenda tenere sui singoli temi e quale l'indirizzo con particolare riguardo al grado di autonomia attualmente riconosciuto alle agenzie fiscali. (3-00265)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

GALVAGNO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il nostro ordinamento presenta una gravissima lacuna, della quale sino ad

oggi nessuno si è fatto carico: esso non prevede alcun tipo di tutela in favore di tutti quei cittadini che impiegano le risorse finanziarie del proprio nucleo familiare per l'acquisto di una casa in costruzione;

nel paese, l'Italia, ove l'80 per cento delle famiglie italiane è proprietario di una casa, il fenomeno si presenta con dimensioni di grandissima rilevanza sociale ed economica: sono migliaia le famiglie che, dopo aver impegnato i propri risparmi per l'acquisto di una casa in costruzione, vedono andare in fumo anni di lavoro e aspettative di riscatto per il fallimento dell'impresa venditrice o della cooperativa edilizia, cui si sono affidati;

i dati relativi ai fallimenti immobiliari delineano una situazione di assoluta gravità: Società o Cooperative edilizie coinvolte in fallimenti o in liquidazioni coatte nel periodo dal 1995 ad oggi n. 9.610, numero famiglie coinvolte nell'insolvenza (stima prudenziale di 20 famiglie per società) n. 192.200;

le situazioni sono le seguenti: la più ricorrente è quella in cui ha stipulato il preliminare di acquisto, non ha ancora stipulato l'atto di vendita, quando il venditore fallisce. In tal caso il curatore, avvalendosi dell'articolo 72 della legge fallimentare, può sciogliersi dal preliminare, così che l'acquirente, se vuole, è obbligato a ricomprare la casa all'asta, sempre che ci riesca;

altra situazione tipica è quella in cui, anche se è stato stipulato l'atto definitivo di vendita, il venditore non ha però provveduto al frazionamento del mutuo, così che l'acquirente, anche se ha pagato tutto, deve farsi carico di altri ingenti importi per cancellare l'ipoteca, mai cancellata dal venditore in stato di decozione;

il rischio finanziario medio delle famiglie in questione si aggira da lire 100 milioni sino al lire 150 milioni per famiglia: in buona sostanza oltre 19.220 mi-